



COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 150 del 23/12/2020

**Oggetto: ULTERIORI MISURE AD INTEGRAZIONE DEI
DIVIETI GIÀ PREVISTI DAL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020
E DAL D.L. N.172 DEL 18.12.2020.**

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ed in particolare art 1 co.2 lett u) e z);

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza*

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*";

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

RICHIAMATI l'art.1, co.1, lett. ff) d.p.c.m. 3 dicembre 2020 che già introduce una limitazione dell'orario di apertura degli esercizi commerciali fino alle ore 21:00; altresì la lett. gg) che già prevede limitazioni al consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le ore 18:00 nonché la limitazione della ristorazione con asporto alle ore 22:00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

VISTO che la Puglia è stata destinataria per oltre 3 settimane delle più stringenti misure di cui all'art.2, in quanto collocata, con Ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre e 19 novembre 2020 in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio "alto" (area arancione);

VISTO che con Ordinanza del Ministro della Salute del 4 dicembre 2020, a seguito della nuova classificazione del rischio, la Puglia è stata collocata in area cosiddetta gialla, risultando pertanto ad essa applicabili le misure di contenimento stabilite dall'articolo 1 del citato D.P.C.M. 3 dicembre 2020;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*";

RICHIAMATO l'art. 1 del decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 il quale reca "*Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio nuovo anno*";

RILEVATO che in relazione ai dati sanitari si è registrata un numero costante della percentuale dei contagiati nelle ultime settimane;

CONSIDERATO che nella seduta del 20.12.2020, il COC ha condiviso le preoccupazioni manifestate dal sindaco in ordine alle criticità che si potrebbero registrare durante il fine settimana e le festività natalizie, soprattutto da parte dei giovani sulle piazze, nei pressi dei pubblici esercizi e locali privati;

VALUTATO che il COC ha ritenuto pertanto, opportuna l'adozione di un provvedimento sindacale che preveda il divieto di stazionamento nelle aree cittadine in cui si verificano fenomeni di affollamento originati da una pluralità di cause concorrenti, nonché da abitudini sociali consolidate quali il passeggio, ovvero il consumo di cibo e bevande in aree pubbliche o aperte al pubblico;

CONSIDERATO che è interesse pubblico primario – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare tenendo conto della specifica capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus e che il presente provvedimento ha una efficacia temporale molto limitata ed è suscettibile di variazioni in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi della dell'andamento epidemico;

CONSIDERATA quindi la necessità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, con riferimento all'intero territorio comunale di NOCI, limitatamente alle giornate del 25/26/27/31 dicembre 2020 e 01/02/03/05/06 gennaio 2021, preveda il divieto di stazionamento delle persone nelle aree (vie e piazze) cittadine di cui al dispositivo;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente

alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO l'art 50 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii - TUEL - che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

VISTO l'art. 1 comma 5 del D.P.C.M. del 03/12/2020 che dispone che "delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private";

ORDINA

ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020 e dal D.L. n.172 del 18.12.2020:

1. nei giorni 24/25/26/27 e 31 dicembre 2020 e 01/02/03 e 05/06 gennaio 2021, dalle ore 5.00 alle ore 22:00, il divieto di stazionamento su tutto il territorio comunale ed in particolare nelle seguenti aree:

– Piazza Garibaldi, Villa Comunale, Anfiteatro Mu.Ra., Via Aldo Moro, Piazza Giovanni Paolo II, Largo Calvario, Largo Madonna della Croce;

2. nei giorni ricompresi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, la chiusura e la sospensione delle attività di tutti i circoli ricreativi e di tutte le sedi associative, presenti sul territorio comunale;

3. l'annullamento del mercato settimanale della giornata di martedì 5 gennaio 2021;

4. nei giorni ricompresi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, per tutto il territorio comunale, il divieto di accensione e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici di ogni genere.

AVVERTE

Che a carico dei trasgressori è applicabile la sanzione amministrativa prevista, ai sensi dell'art. 4 del D.L.25.03.2020 n.19, del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00.

NOMINA ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/1990, Responsabile del Procedimento Amministrativo il dott. Giuseppe Ricci, Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Noci.

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza per quanto di competenza all' Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Bari, al Comando Stazione Carabinieri di Noci ed al Comando di Polizia Locale, per le azioni di vigilanza sull'osservanza del presente Provvedimento.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'albo pretorio informatico comunale.

INFORMA

Che contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Bari entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale.

IL SINDACO

dott. Domenico NISI